COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento delle norme sulla attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare (4296) . . . 638

PRESIDENTE 638, 639
ABATE 638
FASOLI 638
FORNALE, *Relatore* 638
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 638

Disegno di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede (4297) 639

PRESIDENTE 639, 642, 643
ABATE, *Relatore* 639
BUFFONE 642
COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 640, 641, 642, 643
CUTTITTA 640, 642
DE MEO 641
DE STASIO 643
D'IPPOLITO 639, 640
FASOLI 641, 642
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 640
PACCIARDI 642

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377) 643

PRESIDENTE 643, 644
DE MEO, *Relatore* 644

Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza (4378) 644

PRESIDENTE 644, 645
ABATE, *Relatore* 644
DE STASIO 645
GORRERI 645
PACCIARDI 645

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori RESTAGNO ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564) . 645

PRESIDENTE 645, 646

BUFFONE, *Relatore* 645

GORRERI 646

Votazione segreta:

PRESIDENTE 646

La seduta comincia alle 9,35.

LENOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento delle norme sulla attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare (4296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare » (4296).

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei subito premettere che il disegno di legge che dobbiamo esaminare non comporta alcuna modifica all'organico del Corpo della giustizia militare, né alcun onere; si tratta soltanto di un adeguamento, giusto e necessario, che doveva essere apportato dopo che era stato approvato il decreto 18 novembre 1965, n. 1479, il quale ha trasformato la carriera di concetto dei cancellieri militari in carriera speciale, prevedendo nuove e diverse qualifiche.

Dobbiamo, innanzitutto, tenere presente lo stato giuridico dei cancellieri militari che, in base ad una legge del 1935, rivestono la qualifica di funzionari civili e contemporaneamente il grado di ufficiale del Corpo in congedo della Giustizia militare. Pertanto, avviene che i cancellieri, mano a mano che conseguono le promozioni nella carriera civile, sono automaticamente promossi nel grado superiore della carriera militare, in base ad una legge del 1942, la quale prevede il grado massimo di colonnello corrispondente alla qualifica di cancelliere capo.

Successivamente, con il decreto citato, la carriera dei cancellieri militari è stata trasformata in carriera speciale, con nuove e diverse qualifiche. In particolar modo la qualifica di cancelliere capo (*ex* grado VI) non è più la massima in quanto la tabella 15 del decreto presidenziale prevede la più elevata qualifica di cancelliere capo del tribunale supremo o cancelliere capo delle procure generali corrispondente alla qualifica di ispettore generale. È stato, cioè, aggiunto nella carriera civile un grado.

Ne è derivato, pertanto, che mentre per le qualifiche inferiori continua a sussistere l'equiparazione tra grado civile e grado militare, tale equiparazione non esiste più in relazione alla nuova e più elevata qualifica, in quanto la tabella non prevede, per la categoria dei cancellieri, il grado gerarchico « quinto ».

Ne consegue che oggi, in caso di promozione al grado più elevato della carriera dei cancellieri, non è possibile far seguire la nomina al corrispondente grado degli ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia militare.

Ecco, dunque, la necessità del presente disegno di legge che prevede l'adeguamento del grado civile con quello militare. Quindi l'articolo unico del disegno di legge prevede l'aggiunta del grado di maggiore generale che deve essere conferito al cancelliere capo del tribunale supremo militare o al cancelliere capo della procura generale militare.

Ritengo che questo disegno di legge rappresenti un atto di giustizia, per cui esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fasoli. Ne ha facoltà.

FASOLI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ABATE. Anche il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio l'onorevole Relatore e mi rimetto alle conclusioni della relazione per quanto riguarda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della Giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:

maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;

colonnello: cancelliere capo di prima classe;

tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;

maggiore: cancelliere capo di terza classe;

capitano: cancelliere di prima classe;

tenente: cancelliere di seconda classe;

sottotenente: cancelliere di terza classe.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati apportate modificazioni, il disegno di legge sarà votato direttamente in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede (4297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede » (4297).

Il Relatore, onorevole Abate ha facoltà di svolgere la relazione.

ABATE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sente il bisogno di rivedere una legge non troppo vecchia (del 1963), che disponeva una rivalutazione dell'indennità giornaliera per i servizi di ordine pubblico.

Il disegno di legge presentato dal Governo intende venire incontro alle esigenze del personale delle Forze armate chiamato ad assolvere i compiti di ordine pubblico. È necessario quindi adeguare il trattamento economico anche per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate.

Potrebbe essere sollevata qualche obiezione su quanto viene specificato, all'articolo 1 del disegno di legge, e cioè che l'indennità viene corrisposta in caso di impiego in servizi collettivi di ordine pubblico; la gamma di questo intervento potrebbe, in effetti, essere molto vasta, come indefinita e generica rimane ancora nell'ordinamento italiano la nozione di « ordine pubblico ».

Mentre mi dichiaro favorevole al disegno di legge, mi sembra dovrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che l'intervento delle Forze armate avviene per servizi collettivi di pronto intervento, fuori sede, nei casi straordinari di urgenti necessità determinate da particolari circostanze (calamità naturali, catastrofi, ecc.).

Noi tutti siamo stati, infatti, testimoni dell'attiva collaborazione fornita dall'Esercito nelle recenti alluvioni del Veneto e di Firenze.

Chiedo, pertanto, agli onorevoli colleghi di dare parere favorevole, anche se manifesto alcune mie perplessità per quanto riguarda questi servizi collettivi riferiti esclusivamente all'ordine pubblico. Ritengo che questi interventi delle Forze armate non di polizia dovrebbero essere puntualizzati. Ripeto che la dizione « ordine pubblico » è molto vasta, e come socialista ho il dovere di richiamare la attenzione dei colleghi sulla questione.

A mio parere, all'articolo 1, dopo le parole: « servizi collettivi », potremmo aggiungere le parole: « di pronto intervento fuori sede nei casi straordinari di necessità e urgenza determinati da particolari circostanze: calamità naturali ed altro ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Ippolito. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO. Signor Presidente, su questo disegno di legge anche noi abbiamo delle grosse perplessità, della stessa natura di quelle cui faceva riferimento il relatore, onorevole Abate. Le nostre, tuttavia, ci portano ad una richiesta più chiara ed esplicita di quella che ha effettuato il Relatore.

Infatti, l'emendamento suggerito dall'onorevole Abate fa riferimento a particolari necessità di carattere straordinario. Noi concordiamo sullo spirito della modifica proposta; desidereremmo, però, che si giungesse a una dizione molto più chiara, sulla quale potessero eventualmente concordare anche altri gruppi.

Dal disegno di legge mi sembra traspaia la volontà del Governo di far accettare – aper-

tamente o non apertamente – l'idea dell'impiego delle Forze armate, per esempio, nel caso di lotte sociali e politiche. Secondo il provvedimento si dovrebbero corrispondere ai soldati una indennità, ad esempio, per il loro intervento contro gli scioperanti, in casi di scioperi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il problema dell'ordine pubblico, onorevole D'Ippolito, va esaminato nel quadro della Costituzione rigida che regge il nostro Paese. Ogni altro discorso, evidentemente, è astratto ed accademico.

D'IPPOLITO. Ma cerchiamo allora di limitare l'estensione eccessiva di questo concetto; è da tale limitazione, infatti, che dipenderà l'atteggiamento del nostro gruppo.

È per questo motivo che esplicitamente chiedo un intervento da parte di uno dei rappresentanti del Governo, perché ci dica qual è in proposito il parere del Governo stesso. Allo stesso tempo, chiedo ai deputati della Commissione difesa se siano disposti a modificare la dizione del provvedimento.

Infatti la recente storia del nostro paese sta a dimostrare come, purtroppo, le forze armate siano state appunto usate in lotte politiche e sociali.

Inoltre, in uno stato democratico, proprio per il prestigio stesso dell'esercito, questo dovrebbe essere, in ogni momento della sua vita, espressione dell'intera collettività nazionale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La stessa cosa si deve dire allora per le forze di polizia.

D'IPPOLITO. Ma in questo caso c'è già una concezione diversa. Il carabiniere, o l'agente di pubblica sicurezza, non viene considerato alla stessa stregua del soldato, del marinaio o dell'aviere.

Ma quando si usano le forze armate in lotte sociali o politiche, ecco che la loro funzione reale non corrisponde più alla loro posizione come strumento al servizio dell'intera collettività nazionale. È evidente che, nel momento in cui l'Esercito intervenisse in un conflitto di lavoro od in una battaglia politica (per esempio, se unità dell'Esercito andassero a picchiare i cittadini che in questi giorni stanno facendo dinanzi a Montecitorio una dimostrazione a favore del divorzio), esso verrebbe usato a favore di una parte soltanto delle forze politiche e militari del paese che sono in lotta per una determinata questione.

In questo caso, allora, l'atteggiamento del nostro gruppo nei confronti del disegno di lege in esame non può essere positivo.

Noi ci riserviamo, quindi, di intervenire ulteriormente, precisando, se lo riterremo opportuno, alcuni dei concetti ai quali ho accennato. Ci serviremo di tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento della Camera dei Deputati per i nostri interventi successivi, in rapporto allo sviluppo della discussione, e soprattutto in rapporto alle dichiarazioni degli onorevoli rappresentanti del Governo ed alle conclusioni che il Relatore trarrà alla fine della discussione.

CUTTITTA. Signor Presidente, desidero illustrare un mio emendamento. Prima, però, vorrei dire qualcosa a proposito della relazione dell'onorevole Abate e dell'intervento dell'oratore che mi ha preceduto.

Il concetto di ordine pubblico non può cambiare, a seconda che sia o no in atto uno sciopero; a questo proposito io sono di idee diametralmente opposte a quelle che sono state fin qui espresse.

Quando il Governo, o le autorità che devono tutelare la libertà di tutti i cittadini, credono di intervenire per mantenere l'ordine pubblico, non ha senso distinguere se questo sia turbato da uno sciopero o da una manifestazione sovversiva. L'ordine pubblico va mantenuto, dalla polizia finché questa basta, con il rinforzo delle Forze armate quando non basta più.

Mi sembra, quindi, errato voler stabilire una indennità quando si tratta di pronto intervento, escludendola quando si tratta del mantenimento dell'ordine pubblico. Potremmo accettare il suggerimento del Relatore di aggiungere l'espressione « pronto intervento per calamità nazionali »; ma non dobbiamo escludere il mantenimento dell'ordine pubblico, per il timore che le Forze armate vengano impiegate contro degli scioperanti. Ordine pubblico vuol dire tranquillità di tutta la collettività nazionale: chi lo turba va ad urtare contro le forze di polizia e, se non basta, contro l'esercito, la marina e l'aviazione.

E passo adesso all'illustrazione del mio emendamento. La questione di principio che è stata discussa avrà la fine che deve avere. Ma vorrei invece richiamare la vostra attenzione su una discriminazione che non riesco a spiegarmi. Infatti l'indennità prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame dovrebbe essere corrisposta ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nella stessa misura di quella corrisposta ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia, a parità di grado; ed ai militari e graduati di truppa nella misura spettante agli allievi carabinieri.

Ora, la parificazione tra i gradi dell'esercito e dei carabinieri è tale per cui al vice brigadiere corrisponde il sergente, e all'appuntato dei carabinieri il caporal maggiore. Non mi spiego, quindi, la ragione della disposizione che ho citato, e della discriminazione effettuata nell'articolo 1.

L'emendamento da me presentato tende, appunto, a ristabilire una giusta corrispondenza tra le indennità corrisposte ai graduati e militari di truppa delle diverse armi.

DE MEO. Signor Presidente, questo disegno di legge evidenzia due aspetti: uno di carattere per così dire sindacale e uno di carattere politico. Per quanto riguarda l'attenzione e il voto richiesto questa mattina ai componenti della Commissione, ritengo che ciò si riferisca esclusivamente al primo aspetto; dobbiamo cioè stabilire, per risolvere una posizione di ingiustizia che tutti unanimemente abbiamo lamentato, che alle altre Forze armate, che eventualmente dovessero partecipare ad operazioni di ordine pubblico, vada riconosciuta un'indennità uguale a quella spettante ai carabinieri e alle forze di polizia.

Su ciò non vi sono dubbi; se poi si vuole aprire un discorso politico sul come e sul quando le Forze armate debbano essere integrate per motivi di ordine pubblico, debbo dire che l'argomento non è inerente a questo provvedimento ed è già stato oggetto di altre discussioni riguardanti anche la politica generale del Governo. Noi sappiamo che in materia esistono norme precise e che l'istituto dell'ordine pubblico è una cosa a se stante. Per questi motivi non sono nemmeno d'accordo con il Relatore in quanto il « pronto intervento » è un concetto diverso da quello di « ordine pubblico ».

Noi dobbiamo soltanto stabilire se riconoscere l'indennità, che attualmente percepiscono i carabinieri e la polizia, anche alle Forze armate che eventualmente dovessero essere impiegate per motivi di ordine pubblico.

Sono, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta.

FASOLI. Signor Presidente, noi avevamo chiesto esplicitamente di conoscere il significato che il Governo intende attribuire alla espressione « ordine pubblico ».

Evidentemente, tutti conosciamo quell'istituto: esso è così vasto che non può essere limitato alla figura del mantenimento dell'ordine in occasione di conflitti sociali o di altro genere. Purtroppo, però, a causa dell'utilizzazione che in passato è stata fatta dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza, questo è precisamente ciò che si intende quando si parla di ordine pubblico.

È per questo che noi sottolineiamo la natura politica del provvedimento, anche se esso si presenta sotto l'aspetto di una perequazione di trattamento nell'impiego di taluni contingenti di Forze armate. Questo anche se comprendiamo – e mi associo a quanto detto dall'onorevole De Meo – che v'è pure una questione per così dire sindacale da considerare.

Perciò, noi avevamo chiesto che si eliminasse la dizione « ordine pubblico » dal contesto generale del progetto e che si indicassero i casi precisi nei quali avrebbe potuto verificarsi l'impiego delle forze armate (come, del resto, si è già verificato), retribuendole adeguatamente.

Ci accorgiamo, invece, che effettivamente siamo qui in presenza di uno di quei tentativi – che mi pare si stiano facendo sempre più frequenti – di introdurre nel nostro sistema di legge princìpi e concetti che non è vero siano già consolidati.

L'onorevole De Meo si è riferito alla legge di pubblica sicurezza. Ma non dobbiamo dimenticare che quella legge è ancora in discussione al Parlamento e che uno dei suoi punti più controversi è appunto quello che riguarda l'impiego delle forze armate, ammissibile quando si verifichino appunto determinati casi, e quando le autorità siano costrette a dichiarare uno stato di emergenza.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi permetta di interromperla, onorevole Fasoli.

Quello di cui parla è un problema di altra natura. La dichiarazione dello stato di pericolo pubblico, di guerra, di emergenza, che comporta anche la sospensione delle normali garanzie costituzionali, è un problema molto più vasto del concetto di ordine pubblico. L'ordine pubblico può essere turbato, per esempio, da uno sciopero di studenti *beat* i quali intralcino il traffico in maniera tale da bloccare tutta Roma. Sappiamo tutti benissimo cosa sia l'ordine pubblico. Faccio un altro esempio: poniamo che i comunisti filocinesi vogliano dare l'assalto all'ambasciata sovietica, e le forze di polizia non siano in grado di fronteggiare da sole la situazione. In questo caso si renderebbe necessario l'intervento dell'esercito per proteggere quella ambasciata, come già è accaduto in altre nazioni.

FASOLI. Noi possiamo accettare la sua dichiarazione che non vi sono stati abusi nel-

l'impiego delle forze armate, anche se è vero che, per fortuna del nostro popolo, non si sono verificate recentemente situazioni come quelle che si sono avute in altri tempi.

Ma è vero che all'utilizzazione delle forze armate si ricorre molto di frequente, se non proprio per reprimere conflitti sociali, quanto meno per affrontare determinare situazioni, a vantaggio di una certa parte.

Cito come esempio il caso del recente sciopero dei dipendenti della Ditta Zeppieri. È chiaro che l'utilizzazione di determinati contingenti dell'esercito per certi servizi fa irrigidire la posizione della parte padronale, come sta ancora accadendo.

È chiara, dunque, l'influenza di fatti di questo genere, anche se motivati con la necessità di tutelare l'ordine pubblico.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ma quello, se mi consente, non è un caso di mantenimento dell'ordine pubblico.

FASOLI. Onorevole Cossiga, esiste anche in questa Commissione – ce ne siamo resi conto dalle parole dell'onorevole Cuttitta – la convinzione che non costituisca assolutamente motivo di scandalo il fatto di utilizzare le forze armate in determinate circostanze. L'onorevole Cuttitta ha detto esplicitamente: in caso di scioperi.

CUTTITTA. Onorevole Fasoli, sciopero significa astensione dal lavoro, e non significa bloccare le strade o rovesciare trams ed automobili. Quando lo sciopero si limita ad una astensione dal lavoro non v'è alcuna ragione che intervengano le forze armate.

FASOLI. Si dice che l'intento del disegno di legge è quello di risolvere l'aspetto sindacale della questione, e di eliminare una situazione di sperequazione tra vari reparti delle forze armate, per alcuni dei quali certi compiti sono istituzionali, per altri no. A meno che non si voglia invece ritenere che le forze armate debbano costantemente avere un nemico, anche all'interno del nostro paese, e che non si voglia far balenare al soldato anche questo pensiero: va', bastona l'operaio con quel che segue.

Non vogliamo che esista nemmeno la tentazione, per chicchessia. Magari possiamo anche essere sicuri che finché ci sarà al Governo l'onorevole Cossiga non avverrano determinati impieghi di forze armate, che finché si manterranno certe situazioni le forze armate non saranno usate per scopi non ortodossi. Però è giusto che noi non costituiamo alcun precedente, come è accaduto in altri casi. Ella saprà certamente che determinate leggi fasciste, fatte con un certo spirito ed introdotte nel nostro ordinamento con determinati scopi, sono state poi usate con spirito fascista anche dopo, anche in regime democratico.

Ed allora noi dobbiamo impedire che, nel momento in cui il nostro paese è governato democraticamente, si possano introdurre norme che domani possano magari essere utilizzate – cambiati ormai le situazioni e i tempi – in maniera difforme da quella voluta oggi del legislatore.

PRESIDENTE. Ma noi non stiamo introducendo alcuna nuova norma.

FASOLI. A me non sembra ragionevole che si costituisca questo precedente, appunto, ripeto ancora, mettendo davanti questa esigenza di carattere sindacale – per la quale siamo d'accordo, tanto è vero che vogliamo che venga riconosciuto il diritto del membro delle Forze armate che partecipa a servizi fuori sede ad avere la stessa indennità che ricevono i carabinieri, – perché non vogliamo assolutamente che – anche con una semplice frase che richiami l'istituto dell'ordine pubblico – si possa fissare il concetto dell'utilizzazione delle Forze armate in occasione di scioperi o di conflitti sociali.

BUFFONE. Onorevole Presidente, il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge perché siamo convinti che lo stesso sani una situazione di squilibrio.

Molto spesso le Forze armate – mi rivolgo ai colleghi di parte comunista – vengono impiegate in servizio di ordine pubblico per tutelare la libertà dei cittadini nel corso delle elezioni.

Dico inoltre, sempre ai colleghi comunisti, che noi siamo per la piena libertà di sciopero e ritengo che la formula del centro sinistra sia quella che meglio tutela i lavoratori nel loro diritto di sciopero, ma noi, responsabilmente, intendiamo fornire allo Stato quegli strumenti che permettano di preservare la libertà dei cittadini da ogni attacco.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Cuttitta, dichiaro di essere favorevole; vorrei soltanto dire che i carabinieri hanno uno stato giuridico di un certo tipo e pertanto la perequazione è fatta anche in rapporto alla diversa configurazione giuridica dei dipendenti. Comunque, se non sussistono problemi di copertura non sarò certo io ad oppormi all'accoglimento dell'emendamento.

PACCIARDI. Signor Presidente, sono favorevole al disegno di legge in esame. Vorrei dire, però, che difficilmente le altre Forze armate potranno essere impegnate in servizi

di ordine pubblico essendo oggi i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza notevolmente organizzati. Ciò, però, non deve escludere il fatto di dare allo Stato la possibilità di utilizzare l'esercito, la marina e l'aviazione quando la situazione lo richieda.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta dichiaro di essere favorevole.

DE STASIO. Ricordo che vi sono delle disposizioni ben precise che riguardano le Forze armate chiamate ad assolvere compiti di ordine pubblico. Infatti, le Forze armate passano alle dirette dipendenze della pubblica sicurezza; ritengo pertanto che sia giusto che tutti abbiano lo stesso trattamento.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Cuttitta sono favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema che è stato sollevato dal collega D'Ippolito del gruppo comunista va oltre la limitata portata del disegno di legge che abbiamo in esame.

Il problema dell'utilizzazione delle Forze armate per i servizi di ordine pubblico è cosa che attiene al complesso delle leggi di pubblica sicurezza; con questo disegno di legge non vi è alcuna innovazione della disciplina vigente.

Il discorso, poi, fatto dal collega Fasoli sul prestigio delle Forze armate e sulla rappresentatività delle stesse, non ritengo debba essere posto in quanto anche i carabinieri e le forze di polizia fanno parte delle Forze armate.

L'utilizzazione delle altre Forze armate, qualora sia necessaria, è disciplinata dalla legge di pubblica sicurezza la quale prevede che in caso di urgenza e di necessità, cioè quando le forze, che normalmente sono preposte al servizio di ordine pubblico, non possono fronteggiare la situazione che si è creata si può – con tutte le cautele del caso – richiedere l'intervento di reparti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il problema che ci riguarda concerne solamente una sperequazione esistente tra le forze di polizia e le altre Forze armate dello Stato, quando queste ultime svolgano servizi di identica pericolosità.

Non ritengo, pertanto, che sia questa la sede per la discussione della questione più generale che è stata sollevata, anche perché la stessa riveste un carattere squisitamente politico.

Non approvando questo disegno di legge non facciamo altro che perpetuare una situazione di disparità di trattamento.

Non dobbiamo dimenticare che viviamo in uno Stato democratico che dà ampie garanzie e dove, a quanto mi consta, non si è mai abusato delle Forze armate per quanto riguarda gli interventi di ordine pubblico. Non ritengo che sia il caso di meravigliarsi se le Forze armate vengono impiegate in conflitti di lavoro, sociali o politici, che – indipendentemente dalle loro finalità – possono portare dei turbamenti dell'ordine pubblico.

Non vi è mai stato un abuso ma, naturalmente, bisogna lasciare agli organi dello Stato la possibilità di poter usare le altre Forze armate qualora vi siano, come ho già detto, gravi motivi di turbamento dell'ordine pubblico.

Non possiamo in questa sede affrontare un problema di altra natura, anche perché non mi sembra che la dizione « ordine pubblico » sia gravida di pericoli per le libertà costituzionali, sindacali e politiche.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta, debbo riconoscere che nella stesura del disegno di legge non si è tenuto conto di quello che è il regolamento di disciplina militare e delle singole Forze armate per quanto riguarda la parificazione dei gradi dell'Arma dei carabinieri con i gradi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; per questo, l'emendamento è accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole D'Ippolito ha inoltrato formale richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge all'esame, corredata – a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera – del prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Presidenza della Camera. Ne prendo atto, e sospendo conseguentemente la discussione del provvedimento.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4377: « Norme sulla perdita e reintegrazione del grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole De Meo, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, poiché non è pervenuto il prescritto parere della IV Commissione credo sia inutile affrontare adesso la discussione del disegno di legge.

Mi sembra, inoltre, che anche il rappresentante del Governo abbia chiesto un rinvio, per un riesame di tutta la materia disciplinata dal provvedimento in questione.

Chiedo, dunque, che la discussione del disegno di legge n. 4377 venga rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge n. 4377 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e della Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza (4378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4378: « Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'esercito e gradi corrispondenti della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza ».

Il Relatore, onorevole Abate, ha facoltà di svolgere la relazione.

ABATE, *Relatore*. Ringrazio il Presidente per avermi nominato relatore di questo provvedimento, che in un certo senso mi interessa molto da vicino, essendo stato, tempo addietro, presentatore di una proposta di legge riguardante l'estensione di determinati benefici economici ai sottufficiali durante i periodi di malattia. Quella mia proposta di legge fu sostenuta dall'onorevole ministro e dall'onorevole De Meo, quando fu relatore per lo scorso bilancio della difesa.

Il disegno di legge oggi al nostro esame riproduce, in pratica, quella mia proposta di legge, seppure in formato ridotto. Esso prevede norme per il trattamento economico dei sottufficiali e soldati dell'esercito e dei relativi gradi della marina e dell'aeronautica durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza, in caso di malattia contratta per causa di servizio.

La proposta di legge che, oltre alla mia, recava la firma di altri colleghi, prevedeva la estensione dei benefici economici oggi in discussione anche ai periodi di malattia non dovuta a causa di servizio. Io non sono mai riuscito a spiegarmi il perché del « no » deciso, del Governo, allorquando ha respinto per difficoltà finanziarie quella proposta di legge, quasi che non fosse possibile prevedere il numero dei malati delle forze armate durante il corso dell'anno e non esistesse, invece, una certa somma stanziata a questo proposito.

Ad ogni modo, il trattamento economico previsto nel disegno di legge numero 4378 viene proposto per modificare una vecchia legge del 1928, nella quale era prevista la sospensione della paga giornaliera per i caporali, caporal maggiori e soldati (e per i gradi corrispondenti dell'aeronautica, ed anche per gli allievi carabinieri) durante i periodi di degenza in luoghi di cura. A costoro veniva invece corrisposto un assegno giornaliero decisamente irrisorio, di lire 5 e lire 8 al giorno, durante i periodi di convalescenza e di infermità dipendente da causa di servizio.

Sono state determinate inoltre delle sperequazioni. L'assegno è stato infatti elevato a lire 40 (somma sempre irrisoria) per il personale dell'aeronautica. Per i dipendenti della marina, invece, (sottufficiali, sottocapi e comuni del CEM, Corpo equipaggi marittimi), non è prevista la sospensione della paga per i periodi di riposo in luoghi di cura; anzi, per gli appartenenti alla marina è stabilito che durante i periodi di convalescenza per malattia dipendente da causa di servizio competono loro la razione viveri e la paga come quando siano di servizio a terra. Ecco dunque che, oltre a conservare l'assegno durante la degenza, i militari della marina fruiscono di un trattamento che ha seguito, praticamente, le rivalutazioni delle paghe giornaliere.

Il trattamento degli allievi carabinieri, dei caporal maggiori e soldati dell'esercito (e gradi corrispondenti dell'aeronautica) è tuttora ancorato alla vecchia legge del 1928.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, che raccomando alla comprensione dei colleghi, è volto appunto ad eliminare questa sperequazione, rendendo uniformi le norme che disciplinano tutta la materia. Esso prevede

che ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'esercito e gradi corrispondenti della marina e dell'aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza per convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria, anche se con questa non cumulabile.

A tale scopo sono stati reperiti i fondi necessari, pari a 193 milioni.

Ricordo che la mia proposta prevedeva anche i casi di malattia non dovuta a causa di servizio, e ritengo che osservazioni in tal senso verranno mosse anche da altri colleghi. Un militare che si ammala, dopo un certo periodo di tempo, si vede decurtare lo stipendio del quaranta per cento, proprio nel momento in cui ha più bisogno di cure e di assistenza.

Come ripeto, noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, e siamo grati al Governo di avercelo sottoposto. Gradiremmo però che, in occasione della prossima discussione del bilancio, si esaminasse la possibilità di corrispondere almeno una certa percentuale dello stipendio anche durante periodi di malattia non dovuta a causa di servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorreri. Ne ha facoltà.

GORRERI. Signor Presidente, noi siamo d'accordo con quanto è stabilito nel disegno di legge, però vorremmo che la definizione « causa di servizio » fosse eliminata. Dobbiamo tener presente che in ogni caso si è sempre dipendenti di un corpo quando si è sotto le armi; non vedo la ragione di creare questa distinzione.

La questione, dato che ancora non è giunto il parere della Commissione bilancio, potrebbe essere prospettata.

Passando al problema della copertura debbo ancora una volta precisare che si fa sempre ricorso a capitoli che riguardano delle spese che sono necessarie al mantenimento dell'esercito ed al suo decoro.

Anche su questo punto, pertanto, noi esprimiamo la nostra critica.

DE STASIO. Vorrei chiarire, signor Presidente, che vi sono due specie di malattie: quelle contratte in servizio e per cause di servizio e quelle contratte in servizio.

Bisogna accertare quando il militare si ammala; se per esempio, il militare si ammala in licenza e senza un nesso con il servizio prestato non può essere considerato ammalato per causa di servizio.

Il provvedimento parla chiaramente di cause di servizio; la dizione deve essere lasciata.

PACCIARDI. Sono d'accordo per quanto riguarda il provvedimento, vorrei soltanto dire che dobbiamo stare attenti a stralciare cifre da capitoli che costituiscono servizi essenziali per le Forze armate, anche se posso capire la necessità determinata dalla ristrettezza del bilancio del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché non è ancora giunto il parere della V Commissione bilancio, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Restagno ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Restagno, Angelilli e Picardi, n. 2564: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato ».

Per questo provvedimento sarà necessario un rinvio, poiché sono sorte complicazioni riguardanti la copertura finanziaria.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, io mi auguro però che si possa sollecitamente giungere ad una soluzione per quanto riguarda questo progetto che è stato già approvato dal Senato il 15 luglio 1965. Esso riguarda persone ormai anziane; se rimandiamo ulteriormente un intervento a loro favore, questo potrebbe giungere veramente troppo tardi. Chiedo, pertanto, che il Ministero della

difesa compia un nuovo, sollecito passo presso il Ministero del tesoro per il perfezionamento della copertura finanziaria.

GORRERI. Mi associo alla proposta dello onorevole Buffone.

PRESIDENTE. In fondo, le eccezioni relative alla copertura sono state le uniche sollevate, qui alla Camera. Vedano i rappresentanti del Governo cosa è possibile fare in proposito; probabilmente sarebbe sufficiente indicare un diverso capitolo. L'approvazione di questo provvedimento costituisce veramente un atto di doverosa solidarietà nei confronti di questi sopravvissuti, che hanno lasciato il loro paese, e che vivono praticamente in miseria.

Può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare » (4296).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Cuttitta, D'Alessio, D'Amato, De Meo, De Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lauricella, Lenoci, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Pintus, Sasso, Sinesio, Spora, Terranova Raffaele, Valeggiani, Villa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO